



[Indietro](#)

Publicato il 20/03/2018

**N. 01766/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01479/2017 REG.RIC.**



REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale
1479 del 2017, proposto da:

Ministero dell'Istruzione dell'Università e
della Ricerca, Seconda Università degli
Studi Napoli, in persona del legale
rappresentante p.t., rappresentati e difesi
per legge dall'Avvocatura Generale dello
Stato, domiciliata in Roma, via dei
Portoghesi, 12;

contro

Salvatore Cretella, rappresentato e difeso
dall'avvocato Paolo Cantile, con domicilio

eletto presso lo studio Armando Profili in
Roma, via Palumbo, 26;

per la riforma

della sentenza breve n. 3604/2016 (n.
2564/2016 di R.G.) del TAR per la
Campania, sezione IV, depositata il
19.7.2016, concernente valutazione del
diploma in

Massaggiatore/**Massofisioterapista**,

nonché la riconversione dei crediti
formativi con l'iscrizione al terzo anno del
corso di laurea in Fisioterapia nella
Seconda Università degli Studi Napoli;

Visti il ricorso in appello e i relativi
allegati;

Visto l'art. 70, co. 1, cod. proc. amm.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di
Salvatore Cretella;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno
14 dicembre 2017 il Pres. Sergio Santoro e
uditi per le parti gli avvocati Maria
Vittoria Lumetti dell'Avvocatura Generale
dello Stato e Armando Profili per delega
dell'avv. Paolo Cantile;

1. La sentenza appellata aveva accolto il

ricorso del signor Salvatore Cretella, il quale dopo avere conseguito il diploma triennale di **massofisioterapista** in un periodo compreso tra il 2007 ed il 2015 (ovvero nella sessione 2009/2010) presso l'Istituto E. Fermi di Perugia, nonché gli ulteriori titoli di studio indicati a pag. 2 del ricorso di primo grado (Laurea di primo livello in scienze motorie presso l'Università Parthenope di Napoli), aveva presentato il 31.5.2016 domanda allo stesso Ateneo per ottenere la riconversione creditizia del titolo non universitario e degli ulteriori titoli universitari come sopra specificati, la valutazione e la conversione dei crediti formativi e la conseguenziale iscrizione al terzo anno del corso di laurea in fisioterapia nella Seconda Università degli Studi Napoli.

2. Su tale domanda l'Università aveva opposto l'impugnato diniego, motivato sul rilievo che, essendo il corso di laurea a numero chiuso, la valutazione dei crediti relativi avrebbe potuto essere effettuata dagli organi accademici solo dopo il superamento della prova di ammissione nel limite dei posti messi a concorso.

Il primo giudice aveva invece riconosciuto la valutabilità a fini creditizi del diploma triennale di **massofisioterapista**, richiamando una sentenza di questa sesta Sezione in data 30 maggio 2011 n. 3218, riguardante l'Università di Chieti, che aveva indetto un'apposita selezione indirizzata ai possessori di diploma di **massofisioterapista** per la riconversione del loro titolo, escludendo però coloro i quali avevano conseguito il diploma dopo il 1997.

3. Secondo la sentenza di questa Sesta Sezione in data 30 maggio 2011 n. 3218, i diplomi di **massofisioterapista** conseguiti dopo il 1997 (epoca finale quest'ultima stabilita per la dichiarazione di equipollenza) possono essere riconosciuti dall'Università ai fini della "riconversione creditizia" per il conseguimento della laurea triennale, tenuto conto che il D.M. 27 luglio 2000, sull'equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di fisioterapista, di attuazione dell'art. 4, comma 1, l. 26 febbraio 1999, n. 42 - ha stabilito la sola equipollenza tra i diplomi e gli attestati conseguiti prima della riforma (al di fuori

di strutture universitarie) e il diploma universitario di fisioterapista di cui al D.M. 14 settembre 1994 n. 741. Tuttavia, afferma la sentenza appellata, piuttosto che l'equipollenza fra i due titoli, in questa controversia rileva la diversa questione, risolta positivamente, della valutabilità del diploma triennale conseguito dopo il 1997 ai fini della riconversione creditizia. E quanto alla mancata valutazione del diploma di laurea in scienze motorie, il primo giudice aveva altresì fondato il difetto di istruttoria.

4. Ha proposto appello l'Amministrazione con atto notificato il 20 febbraio 2017, invocando una più recente giurisprudenza sull'argomento ad essa favorevole.

Si è costituito l'originario ricorrente controdeducendo puntualmente, e la Sezione nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2017 ha sospeso l'esecutività della sentenza impugnata in relazione allo specifico precedente di cui alla propria ordinanza n.1107/2016 emessa nel ricorso n. 313/2016, ritenendo quindi, pur nella sommaria delibazione della fase cautelare, di poter escludere la formale equipollenza del titolo conseguito

dall'appellato (diploma di Massaggiatore/**Massofisioterapista**) al diploma universitario di fisioterapista.

5. Peraltro, in un contenzioso parallelo nella medesima materia, trattato nel ricorso nrg. 201702974 e pendente dinanzi questa Sezione, concernente questioni analoghe a quelle sollevate nel presente giudizio, è stata emessa - sul rilievo dell'esistenza numerosi e rilevanti contrasti tra i precedenti sul tema - l'ordinanza di rimessione all'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 3319/2017 del 5 luglio 2017, a seguito della quale è stata adottata l'ordinanza n. 10/2017 del 21/11/2017 con la quale si è deciso di rimettere gli atti alla Sezione per ulteriore esame. Quest'ultimo ricorso in appello è stato quindi fissato per la trattazione del merito per l'udienza pubblica del 10 maggio 2018, alla quale è opportuno rinviare la trattazione anche del presente giudizio, onde evitare deprecabili contrasti di giurisprudenza su fattispecie e questioni analoghe.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), non

definitivamente pronunciando e riservata ogni altra decisione in rito, nel merito e sulle spese, rinvia la trattazione del ricorso indicato in epigrafe (nrg. 201701479) all'udienza pubblica del 10 maggio 2018. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Sergio Santoro, Presidente, Estensore

Silvestro Maria Russo, Consigliere

Vincenzo Lopilato, Consigliere

Marco Buricelli, Consigliere

Dario Simeoli, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Sergio Santoro

IL SEGRETARIO